

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4416 del 11/08/2026
Oggetto	OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO <i>è</i> VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE05T0152 TITOLARE: COMUNE DI VILLA MINOZZO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4622 del 11/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **FIUME SECCHIA** NEL COMUNE DI **VILLA MINOZZO (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE05T0152**
TITOLARE: **COMUNE DI VILLA MINOZZO**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale dell'ARPAE n. Det-Amb-2022-5719 in data 08/11/2022 è stata assentita al Comune di Villa Minozzo, la concessione per l'occupazione di terreno demaniale del Fiume Secchia, ad uso recupero, valorizzazione e fruizione ambientale, nonché per scopi di sicurezza e protezione civile del territorio, con scadenza 31 dicembre 2040.

CONSIDERATO: che, con Determinazione dirigenziale dell'ARPAE n. Det-Amb-2025-4557 in data 06/08/2025 si è provveduto ad aggiornare l'ubicazione dell'occupazione demaniale oggetto della concessione di cui trattasi e, quindi, le aree interessate risultano censite al NCT del Comune di Villa Minozzo al Foglio 8 mappale 13 e area non censita antistante i mappali 13, 2, 4, 218, 6, 8, 47, Foglio 7, mappali 1 e 2, Foglio 6, mappale 1, Foglio 5, mappale 2, Foglio 4, mappale 1, Foglio 2, area non censita antistante i mappali 65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20, 21, 18, 15, 14, 8 e 248.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 15/12/2025_ registrata al PG/2025/211962 del 15/12/2025 con cui il Comune di Villa Minozzo c.f. 00431620350 ha richiesto la variante alla concessione per la costruzione di una pista ciclabile a fianco della pista carrabile già esistente della lunghezza di ml 3.050, sulle aree di pertinenza del Fiume Secchia, censite al NCT del Comune di Villa Minozzo (RE), individuata al foglio 7 particella 1 parte, al foglio 6 particella 1 parte e al foglio 5 particella 2 parte;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna

al ZSC-ZPS IT4030009 – Gessi Triassici e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da :

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2026/129247 del 15/07/2026);
- Ente parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano (Screening d’incidenza del 12/02/2026 PG/2026/27968 del 13/02/2026);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- che trattandosi di occupazione necessaria all’esercizio di attività istituzionali del Comune di Villa Minozzo concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l’esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- che il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l’esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

DATO ATTO che non è stata acquisita l’informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall’obbligo ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di stabilire che le aree occupate dal Comune di Villa Minozzo c.f. 00431620350 per uso recupero, valorizzazione e fruizione ambientale, nonché per scopi di sicurezza e protezione civile del territorio, sono ubicate sulle aree di pertinenza del Fiume Secchia e sono censite al NCT del Comune di Villa Minozzo (RE), al Foglio 8 mappale 13 e area non censita antistante i mappali 13, 2, 4, 218, 6, 8, 47, Foglio 7, mappali 1 e 2, Foglio 6, mappale 1, Foglio 5, mappale 2, Foglio 4, mappale 1, Foglio 2, area non censita antistante i mappali 65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20, 21, 18, 15, 14, 8 e 248, codice pratica RE05T0152;
2. di assentire la variante alla concessione per la costruzione di una pista ciclabile a fianco della pista carrabile già esistente, della lunghezza di ml 3.050, sulle aree individuate al foglio 7 particella 1 parte, al foglio 6 particella 1 parte e al foglio 5 particella 2;
3. di confermare la scadenza della concessione al **31/12/2040**;
4. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/08/2026 (PG/2026/146346 del 10/08/2026);
5. di stabilire che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune di Villa Minozzo concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;

6. di stabilire che il Comune di Villa Minozzo è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpaе alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo specialistico Demanio Idrico Suoli – Area Demanio Idrico – Sezione Territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Villa Minozzo c.f. 00431620350 (cod. pratica RE05T0152).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Secchia, individuata al fg Foglio 8 mappale 13 e area non censita antistante i mappali 13, 2, 4, 218, 6, 8, 47, Foglio 7, mappali 1 e 2, Foglio 6, mappale 1, Foglio 5, mappale 2, Foglio 4, mappale 1, Foglio 2, area non censita antistante i mappali 65, 63, 62, 57, 55, 231, 38, 31, 20, 21, 18, 15, 14, 8 e 248 del Comune di Comune di Villa Minozzo come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ml 3.050, è destinata ad uso pista ciclabile a fianco della pista carrabile già esistente estesa sulle aree individuate al foglio 7 particella 1 parte, al foglio 6 particella 1 parte e al foglio 5 particella 2.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2040.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione

concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione

dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si allegano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/129247 del 15/07/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Reggio Emilia e dello screening prot. PG/2026/27968 del 13/02/2026

che vengono allegati come atti endo-procedimentali dell'istruttoria.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
UT SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDROGRAFICI ENZA-CROSTOLO-TRESINARO
FEDERICA PELLEGRINI

Spett.le ARPAE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest
- sede di Reggio Emilia
reggioemilia@pec.arpae.it

e p.c. Comune di Villa Minozzo
comune.villaminozzo@legalmail.it

Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
parcoappennino@legalmail.it

OGGETTO: Pratica n. 2704/2026 - Procedimento RE05T0152 - Aree Demanio Idrico del Fiume Secchia in Comune di Villa Minozzo (RE) - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO LOTTO 2 "REALIZZAZIONE DELLA CICLO-PISTA DEI GESSI TRIASSICI" CUP E85D20000010006. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA FORMA SIMULTANEA IN MODALITA' SINCRONA - TRASMISSIONE NULLA OSTA IDRAULICO ai sensi del RD 523/1904.

Visti:

- la nota di richiesta di parere e di indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità sincrona, inviata a questo Ufficio Territoriale dall'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano con prot. n. 3183 del 08/08/2025, acquisita con prot. n. 58817 del 08/08/2025;
- le successive note prot. n. 144439 del 08/08/2025, acquisita con prot. n. 58814 del 08/08/2025, e prot. n. 145794 del 12/08/2025, acquisita con prot. n. 59465 del 12/08/2025, con cui ARPAE-SAC comunicava al richiedente le corrette modalità di presentazione dell'istanza e che la stessa andava presentata come Richiesta di Variante alla Concessione di area demaniale già attiva per il tratto stesso;
- la nota di richiesta di Nulla Osta Idraulico inviata a questo Ufficio Territoriale da ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest - sede di Reggio Emilia con prot. n. 46249 del 12/03/2026, acquisita con prot. n. 13816 del 13/03/2026, comprensiva dei relativi elaborati progettuali;
- la documentazione progettuale elaborata dal richiedente, comprensiva delle integrazioni inviate a questo Ufficio Territoriale dall'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano con

Via Emilia Santo Stefano, 25 42121 Reggio Emilia tel 0522 407 711

Via della Croce Rossa, 3 42122 Reggio Emilia tel 0522 585 911

Email: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

prot. n. 2258 del 26/06/2026, acquisita con prot. n. 39706 del 26/06/2026;

Preso atto che dalla documentazione progettuale ricevuta si evince la volontà di realizzare una pista ciclabile bidirezionale, che può essere così sommariamente descritta:

- Il percorso in progetto, ad uso esclusivo, sarà realizzato lungo il fianco destro, scendendo verso valle, della strada carrabile denominata "Pista Gatta-Pianello", nel territorio del Comune di Villa Minozzo (RE);
- La presente autorizzazione è relativa al Lotto 2, dalle Fonti di Poiano sino a Ponte Pianello;
- La ciclopista in progetto ha lunghezza complessiva pari a 4.330 m, il tratto relativo al presente Lotto 2 Fonti di Poiano – Ponte Pianello è pari a 2.130 m;
- la ciclopista, di larghezza pari a 2,50 m, verrà realizzata in 4 diverse tipologie d'intervento:
 - Tipologia A- con fondo in asfalto e parziale utilizzo della sede stradale attuale separata da cordolo spartitraffico
 - Tipologia B- passerelle in legno per "attraversamenti su zone umide" di ristagno idrico
 - Tipologia C- con fondo in inerte compattato, a livello sede stradale attuale, con opere di contenimento rilevato
 - Tipologia D- con rilevato posto su scarpata stradale esistente

Verificato che:

- il tracciato della Ciclo-pista in progetto, secondo le mappe di pericolosità del Reticolo Secondario Collinare Montano (R.S.C.M.) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, ricade, a seconda dei tratti, nello scenario di pericolosità P3 (alluvioni frequenti aventi tempo di ritorno da 20 a 50 anni), P2 (alluvioni poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200 anni) e P1 (alluvioni rare aventi tempo di ritorno fino a 500 anni);
- il tracciato della Ciclo-pista in progetto, secondo la Tav. P7 del PTCP, ricade, a seconda dei tratti, in Fascia A (Fascia di deflusso della piena), Fascia B (Fascia di esondazione) e in "Zone potenzialmente interessabili da dissesto idraulico esterne alle fasce A e B";
- le aree oggetto di intervento ricadono in aree soggette a dissesti secondo la Carta inventario delle frane della Regione Emilia-Romagna e secondo le perimetrazioni del dissesto P6 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), interessando nello specifico un deposito di frana attiva complessa, un deposito di frana quiescente complessa ed un esteso deposito classificato come detrito di falda dalla Carta inventario delle frane, che il P.T.C.P. classifica invece come frana di crollo;
- le aree oggetto di intervento non ricadono in perimetrazioni di Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267);
- le aree oggetto di intervento non ricadono in aree classificate come abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445;

Considerato che:

- lo scrivente UT, nell'ambito di alcuni approfondimenti di dettaglio, nell'ambito di studi in corso – analisi idrauliche 2d e geomorfologiche – ha verificato che dal punto di vista del franco idraulico rispetto alla piena con Tr 200 anni, lo stesso è sempre garantito anche se non sempre per 1 m e che, rispetto alle criticità geomorfologiche (in particolare rispetto all'evoluzione planimetrica storica) **tutto il tratto è caratterizzato da erosione di sponda intensa;**
- il tratto di ciclopista in esame è interessato da alcuni dissesti di versante.

Richiamate:

- le considerazioni e le richieste di integrazioni già espresse nel corso della Conferenza di Servizi del 08/09/2025, in particolare relativamente alla necessità di verifiche di stabilità del versante nei tratti soggetti a dissesti;

Tenuto conto:

- dell'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- della Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31, "Disciplina generale dell'edilizia";
- del D.lgs del 22 gennaio 2004 n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- del R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;
- del D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare all'art. n. 115 comma 1
- della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- *il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA)* redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021.
- della delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- della determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 4554 del 10/12/2018 "Direttiva su modello organizzativo, sistema di governo e attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile", che prevede che ogni Servizio territoriale, nell'ambito di competenza, "... rilascia autorizzazioni idrauliche, nulla osta idraulici, autorizzazioni all'invarianza idraulica per tutte le opere che vengono assentite in alveo, sia da parte pubblica che privata ...";

- della D.G.R. n. 714 del 09/05/2022, “Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico”, ai sensi della legge n. 13/2015;
- del Decreto n. 49/2022 del 13/04/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO, avente per oggetto: L'approvazione di un *“Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia”*; le fasce A, B, B di progetto e C individuate dalla presente variante al PAI sostituiscono integralmente le fasce e delimitazioni corrispondenti dei PAI/PTCP della Provincia di Reggio Emilia ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art.8 comma 2 della intesa PAI/PTCP.

Tenuto conto inoltre:

- della legge 18/5/1989 n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- del D.Lgs. 49/2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” (recepimento della Direttiva 2007/60/CE);
- della Deliberazione n. 2/2016, con cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nella seduta del 3 marzo 2016, ha approvato il Piano Gestione Rischio Alluvioni comprensivo degli elaborati “mappe di pericolosità e rischio alluvioni”;
- della Deliberazione n.5/2016 del 7 dicembre 2016, con cui il suddetto Comitato Istituzionale ha adottato la Variante alle Norme del PAI e del PAI Delta;
- della Delibera_5/2021_PGRAPo del 20 dicembre 2021, con cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006;
- dei DPCM 1 dicembre 2022 di definitiva approvazione dei rispettivi primi aggiornamenti dei Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRA 2021-2027 (Pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2023);
- della DGR 1300 del 01/08/2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 – elaborato n. 7 (NTA) e dell'art. 22 – elaborato n. 5 (NTA) del progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal comitato istituzionale AdbPo con deliberazione n. 5/2015;

Richiamato:

- il disciplinare rep. n. 4304 del 21/10/2005 (registrato in data 07/11/2005 al n. 4725 serie 2 atti priv. aut.) da considerare parte integrante del presente Nulla Osta e contenente gli obblighi e le condizioni all'osservanza delle quali deve essere vincolata la concessione (ovvero il relativo rinnovo e variante);

Considerato che:

- con la documentazione integrativa presentata dal proponente, con prot. n. 2258 del 26/06/2026 e acquisita con prot. n. 39706 del 26/06/2026, si è provveduto alla verifica

complessiva con **dimostrazione della non influenza negativa sulla stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.**

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base dalla documentazione progettuale ricevuta:

nel rispetto degli elaborati progettuali, della normativa in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto e contestualmente si rilascia

NULLA OSTA ai sensi del R.D. 25/7/1904 n.523 e s.m.i.,

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, alle modifiche alla concessione assentita, che non alterano le aree da occupare ma apportano una variazione delle opere realizzate, consistente nella costruzione di un tratto (lotto 2) di pista ciclabile denominata CICLO-PISTA DEI GESSI TRIASSICI, **con le seguenti prescrizioni e precisazioni:**

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno;
2. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Fiume Secchia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;
3. considerato che la pista e le aree di manovra su area demaniale sono soggette alle piene del Fiume Secchia, il concessionario dovrà predisporre adeguati controlli sulle precipitazioni meteoriche e sui livelli idrometrici, al fine di poter intervenire rapidamente ed efficacemente all'interruzione del transito per la durata di tempo necessario allo smaltimento delle portate idriche di piena e comunque fino a quando non si siano ripristinate condizioni di sicurezza.
4. l'Ufficio territoriale scrivente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza della presente concessione, restando il concessionario stesso unico responsabile e custode;
5. la concessione è ad uso esclusivo del concessionario, il quale sotto la sua diretta responsabilità potrà consentire il transito sulla pista oppure impedire l'utilizzo della pista stessa in caso di eventi di piena del Fiume Secchia o altre situazioni di pericolo, al fine di evitare rischi per l'incolumità pubblica e dovranno essere posti in opera adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo;
6. il concessionario è tenuto a rimuovere e smaltire ogni materiale, detrito, rottame, rifiuto scaricato o abbandonato abusivamente da ignoti, e informare le autorità competenti qualora e laddove fossero rinvenuti materiali inquinanti e/o pericolosi;
7. la manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi di ripristino e/o modifica della ciclo-pista, anche a seguito di fenomeni di erosione spondale del fiume Secchia, restano a carico

del concessionario, così come le opere di difesa della scarpata del corso d'acqua stesso a protezione della ciclo-pista, anche per effetto di eventi di piena;

8. Le opere di difesa spondale esistenti dovranno essere monitorate e mantenute. Tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere preventivamente comunicati o autorizzati dallo scrivente Ufficio territoriale;

9. il concessionario, periodicamente e a seguito di ogni evento di piena, si impegna a verificare l'integrità, in particolare rispetto ad eventuali fenomeni di erosione spondale della scarpata del fiume Secchia, al fine di garantire la sicurezza della ciclo-pista e, qualora la stessa non possa essere garantita, anche temporaneamente, il concessionario si impegna ad installare idonea segnaletica di avviso e/o chiusura;

10. la segnaletica e cartellonistica di accesso alla ciclo-pista ciclo dovrà riportare gli opportuni avvertimenti di informazione agli utenti rispetto al potenziale rischio di piene, anche improvvise, cui l'area è soggetta;

11. il concessionario dovrà posizionare in zona ben visibile, uno o più cartelli con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa;

12. le procedure relative alla chiusura della pista in caso di eventi di piena del fiume Secchia vengano riportate anche nel Piano comunale di protezione civile.

13. il richiedente si obbliga formalmente, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a tenere manlevate e indenni l'Amministrazione regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa, azione o controversia, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque e in qualsiasi momento, in conseguenza o in dipendenza di quanto costituisce oggetto del presente nulla osta.

Il NULLA OSTA è rilasciato ai soli fini idraulici ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla suddetta richiesta di ARPAE.

Si informa che il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993, è Cristiano Ceccato, nominato con determinazione n. 3200 del 13/10/2023. Il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Federica Pellegrini

(firmato digitalmente)

CC/FM/gt



Comune di Villa Minozzo
Piazza del Pace, 1
42030 Villa Minozzo (RE)

e p.c. Reparto Carabinieri del Parco
nazionale dell'Appennino
tosco-emiliano
via Nazionale Sud. N. 5/B
42032 loc. Busana
Ventasso (RE)

Oggetto: "Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali 2019" PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA 2019" Tipologia III, Scheda n. 4 - REALIZZAZIONE DELLA CICLO-PISTA DEI GESSI TRIASSICI tratto 2: Fonti di Poiano-Ponte Pianello - CODICE CUP: E85D20000010006. Autorizzazione e Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 21 maggio 2001, Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell'Appennino toso-emiliano (Allegato A) e Deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 10/07/2023.

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che specifica l'ambito applicativo e le finalità che il regime di tutela e gestione si prefigge di conseguire; l'art. 6 che definisce le misure di salvaguardia;

VISTO il D.P.R. del 21 maggio 2001 "Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino toso-emiliano";

VISTA la Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Appennino toso-emiliano (allegato A del D.P.R. 21 maggio 2001);

VISTO il D.P.R. del 2 agosto 2010 "Nuova perimetrazione del Parco nazionale dell'Appennino toso-emiliano";

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto ministeriale del 29/11/2019 recante "Designazione di diciassette Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna" con il quale sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione i siti Rete Natura 2000 denominati "IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso", "IT4030002 Monte Ventasso", "4030003 Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto", "IT4030004 Val

d'Ozola, Monte Cusna", "IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo", "IT4030006 Monte Prado", "IT4030008 Pietra di Bismantova" e "IT4030009 Gessi Triassici";

VISTA la L.R. 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2021, n. 15 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022";

RICHIAMATO l'Accordo tra Regione Emilia-Romagna ed Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano per la gestione delle funzioni relative alle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 esterne all'area protetta nazionale siglato in data 01/02/2022, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.R. 4/2021;

VISTA la Determinazione dirigenziale 3 luglio 2023, n. 15082 di approvazione dell' "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione" (Allegato A);

VISTA la Determinazione dirigenziale 3 luglio 2023 n. 14531 di approvazione dell'Elenco delle "Condizioni d'Obbligo" e dell'Elenco delle "Indicazioni progettuali" che consentono ai soggetti proponenti di Piani, Programmi, Progetti, Interventi o Attività sottoposti alle procedure di Vinca di mitigarne gli eventuali impatti sui siti Natura 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 10/07/2023 recante DIRETTIVA REGIONALE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 24/06/2024 n. 1227 recante "MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000";

VISTA la delimitazione territoriale del Parco e la sua zonizzazione come definita nella cartografia 1:10.000 allegata al D.P.R. del 2 agosto 2010;

VISTO il Progetto "REALIZZAZIONE DELLA CICLO-PISTA DEI GESSI TRIASSICI tratto 2: Fonti di Poiano-Ponte Pianello" CODICE CUP: E85D20000010006, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Energetico nell'ambito del "Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali 2019" PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA 2019" Tipologia III, Scheda n. 1, approvato con Determinazione del Direttore dell'Ente n. 472 del 09/12/2025;

VISTI gli Artt. 1, 3, 5, 6, 7 e 8 della Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;

CONSIDERATO che le aree in cui sono previsti gli interventi in oggetto ricadono all'interno della "Zona 3" del Parco nazionale, come definito nella cartografia 1:10.000 allegata al D.P.R. del 2 agosto 2010;

CONSIDERATO che gli interventi previsti interessano il sito della Rete Natura 2000 denominato "Gessi triassici" cod. IT4030009;

si dichiara che, in seguito a screening di incidenza, effettuato dal Servizio Conservazione della Natura e delle Risorse agrozootecniche di questo Ente Parco ai sensi della suddetta Deliberazione della Giunta regionale 1174 del 10/07/2023 (format valutatore n. **17945861**), gli interventi previsti non comportano un'incidenza negativa significativa sul sito Natura 2000 Gessi triassici;

si dichiara altresì che gli interventi previsti risultano compatibili con il regime di salvaguardia stabilito dall'Allegato A del D.P.R. 21 maggio 2001, Disciplina di Tutela del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Vignali)

La Responsabile
Area Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.